

Codice A1816A

D.D. 11 dicembre 2017, n. 4127

R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 5904) - Fiume Bormida - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di difesa spondale ed interventi di ricalibratura della sezione di deflusso per la messa in sicurezza della s.c. Piana in Comune di Perletto (CN). (Evento Alluvionale Novembre 2016 - O.C. n. 2/A18000/430 e n. 3/A18000/430 del 22/03/2017 - Richiedente Amministrazione Comunale di Perletto (CN).

In data 21/11/2017 l'Amministrazione comunale di Perletto, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto che rientrano nell'ambito del Piano di ricostruzione dei danni causati dall'evento alluvionale che ha interessato la Regione Piemonte nell'ultima decade del Novembre 2016.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo- esecutivo, redatti dall' Ing. Luca Gattiglia – Edes Ingegneri associati – C.so Peschiera n. 141 – 10141 TORINO in base ai quali è prevista la realizzazione delle seguenti opere di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- *Loc. Nossano, Roverina e Verra (Intervento di monte) - realizzazione di due tratti di difesa spondale (in sponda dx) mediante costruzione di scogliera in massi naturali di cava di grosse dimensioni (primo tratto L= 56,30 m tra Sez. 300 e 320 , secondo tratto L=82.70 m da monte Sez. 260 a valle Sez. 240) – interventi di ricalibratura della sezione di deflusso mediante movimentazione ed asportazione del materiale litoide a compenso (tra Sez. 200 e Sez.90 L=235m)*
- *Loc. Cascina Carbone (Intervento di monte) - realizzazione di un nuovo tratto di difesa spondale (in sponda dx) mediante costruzione di scogliera in massi naturali di cava di grosse dimensioni (L= 70 m tra monte Sez. 80 e Sez. 60) e sistemazione-completamento della scogliera esistente (L= 150 m a valle della Sez. 60 sino alla Sez.10)) – interventi di ricalibratura della sezione di deflusso mediante movimentazione ed asportazione materiale litoide a compenso (tra monte Sez 80 e valle Sez.60)*

Il progetto è stato approvato con con Delibera della Giunta Comunale di Perletto n. 30 del 14/11/2017 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge;.

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *Le scogliere, nei tratti terminali, dovranno essere adeguatamente immorsate nella sponda; nell' intervento di monte nella costruzione del nuovo tratto di scogliera in corrispondenza dell'erosione del corpo stradale della sc Piana (tra la Sez. 300 e 330) dovrà essere posta particolare cura nella realizzazione del raccordo tra la nuova scogliera e quella esistente, al fine di assicurare un andamento planimetrico della difesa possibilmente rettilineo;*
- *nella realizzazione degli interventi di ricalibratura per il ripristino e la regolarizzazione della sezione idraulica di deflusso, dovrà essere evitata qualsiasi variazione all'equilibrio*

geomorfologico generale del tratto di corso d'acqua e gli interventi dovranno essere eseguiti cercando di garantire sempre, anche durante il cantiere, la buona officiosità del corso d'acqua; in particolare dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo di ogni singolo tratto; il materiale litoide proveniente dagli scavi di fondazione e dagli interventi di disalveo da cedere a compenso dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere in quanto restano vietati gli accumuli, anche temporanei, di materiale sia all'interno dell'alveo attivo che sulle aree pertinentziali caratterizzate dal rischio di possibili esondazioni;

□ *per la rimozione del materiale legnoso depositato e pericolante presente nell'alveo, si rimanda alle prescrizioni contenute nella D.D. N. 3974 del 30/12/2016 della Direzione Regionale inviata a tutti i comuni; si ricorda in ogni caso che, ai sensi del R.D. 523, la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde resta tassativamente vietata;*

□ *Il Comune, attraverso la Direzione dei Lavori, dovrà vigilare sulla perfetta corrispondenza tra i quantitativi di materiale da movimentare in alveo e da estrarre (totale complessivi estrazione mc. 8.040,95 articolati come sottoriportato), previsti negli elaborati tecnici allegati all'istanza, e quelli che saranno effettivamente movimentati ed estratti al termine dei lavori:*

Intervento 1 (tratto di monte) – Loc. Nossano, Roverina e Verra

(mc 6.124,24 da movimentare in alveo e max mc 6.265,52 da estrarre e da cedere a compensazione degli oneri necessari all'esecuzione dell'intervento di ripristino dell'officiosità idraulica del tratto di fiume che prevede una quantità di scavo complessiva, compresi gli scavi per formazione scogliere, di mc. 12.389,76)

Intervento 2 – (tratto di valle) – Loc. Cascina Carbone

(mc 118,30 da movimentare in alveo e max mc 1.775,43 da estrarre e da cedere a compensazione degli oneri necessari all'esecuzione dell'intervento di ripristino dell'officiosità idraulica del tratto di fiume che prevede una quantità di scavo complessiva, compresi gli scavi per formazione scogliere, di mc. 1.893,79)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..
- visto che nel caso in esame, trattandosi di interventi riconducibili agli Eventi Alluvionali del Novembre 2016, sono applicabili le procedure straordinarie stabilite nelle Ordinanze attuative dello stato di emergenza stabilite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16/12/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di calamità;
- vista l'Ordinanza 10 gennaio 2017 n. 430 del Dipartimento di Protezione Civile;

- vista l'Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/430 del 22/03/2017 della Regione Piemonte;
- visto che, come stabilito nelle Ordinanze sopra richiamate, per gli interventi di estrazione del materiale litoide previsti nel progetto non deve essere formalizzato il provvedimento di Concessione Demaniale e che trattandosi di interventi da eseguirsi con la formula della compensazione, come dimostrato ed accertato nel progetto (*corretto riferimento ai disposti di cui alla D.G.R. n. 21-2004 del 9/02/2015*), non deve essere corrisposto alcun importo economico per i materiali estratti che restano in disponibilità dell'appaltatore;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione comunale di Perletto ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante la realizzazione degli interventi di taglio e decespugliamento, necessari per l'allestimento del cantiere e per l'esecuzione degli interventi, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di accatastamento o deposito del materiale di risulta all'interno dell'alveo attivo e delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
3. fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli interventi di taglio e decespugliamento all'interno dell'alveo attivo necessari per la formazione del cantiere (compreso il materiale legnoso divelto o fluitato) e dei quantitativi di materiale litoide previsti nel progetto (richiamati puntualmente nelle prescrizioni citate in premessa) da estrarre e cedere a compensazione degli interventi di sistemazione idraulica, non potrà essere in alcun modo asportato o movimentato materiale eccedente a quanto stabilito senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;**
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona

d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti che saranno realizzati con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI